



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

PROGRAMMA SYNERGY 2026

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, INNOVATIVA E DI FRONTIERA FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE AD ALTA COMPLESSITÀ SCIENTIFICA BASATE SU MODELLI AVANZATI DI COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE (BANDO SYNERGY GRANT 2026)

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DEFINIZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE AGEVOLAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VALUTAZIONE E LA SICUREZZA DELLA RICERCA

E

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 25 e 27, che individuano rispettivamente le condizioni e le intensità massime di aiuto concedibili per i progetti di ricerca e sviluppo e per gli aiuti al funzionamento dei poli di innovazione, al fine della determinazione delle agevolazioni riconosciute ai singoli beneficiari;

VISTA la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'articolo 52, comma 1, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "*Registro nazionale degli aiuti di Stato*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "*Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 196 del 6 marzo 2026, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché la loro distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale e la definizione dei relativi compiti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 799, in data 31/12/2025 e alla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2026 al n. 10, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 803 del 31 dicembre 2025 e dalla Corte dei conti al n. 25 del 13 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Melissa Valentino l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTA la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" con particolare riguardo all'articolo 1, commi da 529 a 533, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per la programmazione della ricerca;

VISTI in particolare, i commi 529 e 530 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, i quali, rispettivamente, dispongono che:

- *co. 529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);*
- *co. 530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.;*

VISTO il comma 532, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, che fissa la dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) in euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027 ed euro 285.703.366 per l'anno 2028 e il comma 533 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, che dispone l'incremento del Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), per un importo pari a complessivi euro 409.029.354 per l'anno 2026, euro 407.633.003 per l'anno 2027 ed euro 435.703.366 per l'anno 2028;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 30 gennaio 2026, n. 150, con cui ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono approvati il *Piano triennale della ricerca 2026 – 2028* e il relativo cronoprogramma di cui al comma 529 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che il suddetto *Piano triennale della ricerca* per l'anno 2026, prevede altresì l'adozione di una linea di finanziamento denominata SYNERGY GRANT, con una dotazione complessiva di € 50.000.000,00, dedicata a sostenere progetti di ricerca applicata, innovativa e di frontiera che, per ambizione scientifica e complessità progettuale, richiedono modelli avanzati di cooperazione e un'integrazione sostanziale di competenze multidisciplinari.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii., recante “Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 481 del 27 aprile 2026 recante adozione delle “Linee guida per la rendicontazione delle spese” e “Linee guida di comunicazione e informazione”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 484 del 29 aprile 2026 recante adozione delle “Definizione della metodologia di valutazione. Adozione delle Linee guida di valutazione.” ai sensi del quale la valutazione delle proposte progettuali è affidata al Comitato di Valutazione (CdV), nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, composto da esperti scientifici designati dal CNVR; il CdV opera collegialmente e si avvale, nella fase di valutazione tecnico-scientifica progettuale, per ciascuna proposta del contributo di due esperti esterni anonimi individuati sulla base della comprovata competenza scientifica;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3121 del 29 aprile 2026 recante “*AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, INNOVATIVA E DI FRONTIERA FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE AD ALTA COMPLESSITÀ SCIENTIFICA BASATE SU MODELLI AVANZATI DI COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE (BANDO SYNERGY GRANT 2026)*” ed in particolare:

- l'articolo 7 (*Agevolazioni concedibili*) al comma 1 prevede che “Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, dall'articolo 25 e dall'articolo 27”;
- l'articolo 8 (*Istruttoria di ammissibilità*) che:
 - o al comma 1 prevede che “La procedura di istruttoria di ammissibilità delle proposte è propedeutica alla valutazione scientifica e alla valutazione sulla capacità economico-finanziaria ed è espletata ai sensi del DM n. 1314 del 14 dicembre 2021, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste rispettivamente dagli articoli 3 e 15 del presente Bando”;
 - o al comma 4 prevede che “La positiva conclusione dell'istruttoria è condizione indispensabile ai fini dell'accesso alla valutazione di cui al successivo articolo 9”;
- l'articolo 9 (*Valutazione tecnico-scientifica*) che:
 - o al comma 1 prevede che “La procedura di valutazione tecnico-scientifica è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e riguarda le proposte progettuali che abbiano superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 8”;
 - o al comma 2 prevede che “La valutazione tecnico-scientifica delle proposte è affidata ad un Comitato di Valutazione e si svolge secondo le modalità e i criteri indicati nelle Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026, allegate al presente Bando”;
 - o al comma 4 prevede che “La Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca con decreto successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande provvede alla nomina di un Comitato di valutazione composto da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR al fine di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle proposte progettuali. Nell'ambito del Comitato di valutazione è individuato un coordinatore che svolge la funzione di presidente”;

- *al comma 5 prevede che “Il CNVR assicura il coordinamento tecnico scientifico dell'intero processo attraverso la predisposizione delle Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026, allegato al presente Bando, rivolte al Comitato di Valutazione e agli esperti esterni e concepite come strumento di indirizzo e di armonizzazione dei giudizi, al fine di garantire coerenza, uniformità e qualità complessiva delle decisioni di finanziamento”;*
- *al comma 6 prevede che “Per ciascuna proposta progettuale il CdV individua, attraverso procedure telematiche idonee a garantire l'anonimato e nel rispetto del criterio della comprovata competenza scientifica, due esperti esterni incaricati della revisione.”;*
- *al comma 7 prevede che “Una volta completate le schede di valutazione individuali da parte degli esperti esterni, il CdV procede all'analisi complessiva dei giudizi espressi dagli esperti esterni e redige la scheda di valutazione finale del progetto svolgendo un ruolo di sintesi critica e di integrazione delle valutazioni tecniche ricevute. Nell'attribuzione del punteggio finale, il CdV non è vincolato al calcolo della media matematica dei voti individuali espressi dagli esperti esterni, ma assegna un punteggio compreso tra il valore minimo e quello massimo proposto dagli stessi esperti”;*
- *al comma 8 prevede che “Al termine della valutazione tecnico scientifica a ciascun progetto è assegnato un punteggio massimo pari a 72 incrementabile fino ad un massimo di 77, ai sensi del successivo comma 11. Sono considerate con valutazione tecnico scientifica positiva le proposte progettuali che conseguano un punteggio totale pari ad almeno 65/72. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle soglie minime di ammissibilità previste per ciascun criterio nelle Linee guida di valutazione dei progetti SYNERGY GRANT 2026”;*
- *al comma 9 prevede che “Le proposte progettuali con valutazione tecnico-scientifica positiva ai sensi del precedente comma saranno ammesse alla successiva fase di Valutazione economico-finanziaria al fine di garantire che risultino finanziabili soltanto le iniziative di elevata e consolidata qualità scientifica, rilevanza strategica e solidità finanziaria.”;*
- *al comma 11 prevede che “In conformità con gli indirizzi tracciati dal Piano Triennale della Ricerca, alle proposte con valutazione scientifica positiva può essere assegnato dal CdV un punteggio aggiuntivo da 1 a 5 punti, in base alla qualità della proposta progettuale afferente a una o più delle seguenti linee tematiche nonché all'effettiva integrazione delle stesse: a) high performance computing (HPC); b) intelligenza artificiale; c) cybersicurezza; d) tecnologie quantistiche; e) tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario”;*
- *al comma 12 prevede che “Ai fini della definizione della graduatoria finale, il punteggio di ciascun progetto corrisponde al punteggio complessivo attribuito dal CdV ai sensi del presente articolo”;*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- al comma 13 prevede che *“Ogni progetto è soggetto a un punteggio massimo pari a 77, ivi compresa la premialità di cui al precedente comma 11”*;
- al comma 14 prevede che *“Nel rispetto del criterio di pari merito di cui alle Linee guida di Valutazione il CdV stila la graduatoria finale dei progetti positivamente valutati e, previa verifica della congruità economica delle proposte collocate in posizione utile per il finanziamento, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile, definisce il contributo riconosciuto anche applicando una rideterminazione dei costi esposti nella proposta progettuale”*;
- al comma 15 prevede che *“Nel rispetto delle graduatorie il MUR provvede all'approvazione della graduatoria finale comprensiva del contributo riconosciuto e all'adozione dei conseguenti adempimenti. Resta inteso che i progetti, come da graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili”*;
- Articolo 10 (*Valutazione economico-finanziaria*), al comma 1 prevede che *“Per le proposte progettuali valutate positivamente dal CdV di cui al precedente articolo 9, viene effettuata la verifica di solidità e affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla capacità di sostenere economicamente l'investimento proposto, ai sensi di quanto disposto dal DM n. 1314 del 14 dicembre 2021”*;
- Articolo 11 (*Approvazione esiti procedura, ammissione a finanziamento*):
 - al comma 1 prevede che *“La Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca è responsabile della gestione tecnica e scientifica del presente Bando nell'ambito della valutazione ex ante ed ex post nonché della valutazione economico e finanziaria, della valutazione o verifica amministrativo-contabile e della valutazione dell'impatto dei progetti, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa”*;
 - al comma 2 prevede che *“A conclusione delle attività di valutazione delle proposte di cui agli articoli 9 e 10 del presente Bando, nonché della verifica amministrativo-contabile, gli esiti della procedura e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Direttore generale della valutazione e della sicurezza della Ricerca e del Direttore generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica”*;
 - al comma 3 prevede che *“La Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica provvede all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento ed è responsabile del trasferimento delle risorse incluse le operazioni propedeutiche all'erogazione dei contributi, in coordinamento con la Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa”*;

RILEVATO che nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 9, comma 19 e 24, comma 1 del Bando SYNERGY GRANT 2026 la dotazione finanziaria complessiva destinata alle attività progettuali è pari a euro 48.000.000,00 a valere sul capitolo 7845 piano gestionale n. 1;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini per come stabiliti all'articolo 17 del Bando sono state presentate n. 10 proposte progettuali;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTO il Decreto direttoriale n. 8 del 17 agosto 2026 concernente la nomina del Comitato di Valutazione SYNERGY GRANT 2026, la definizione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Valutazione e ai revisori esterni per le attività di valutazione tecnico-scientifica ex ante, nonché le disposizioni in materia di verifica amministrativo-contabile nell'ambito del Bando SYNERGY GRANT 2026;

VISTO il verbale finale del Comitato di Valutazione SYNERGY GRANT 2026, del 30 settembre 2026, redatto sotto forma di “documento informatico ufficiale”, nel quale, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nelle *Linee guida di valutazione* è stata formulata la graduatoria finale dei progetti positivamente valutati e, previa verifica della congruità economica delle proposte collocate in posizione utile per il finanziamento, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile, è stata definita l'agevolazione riconosciuta anche applicando una rideterminazione dei costi esposti nella proposta progettuale;

PRESO ATTO degli esiti della valutazione economico-finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 10 del Bando;

RITENUTO che, per i soggetti beneficiari la cui valutazione di cui all' articolo 10 non abbia confermato adeguati requisiti di solidità economico-finanziaria, l'erogazione dell'agevolazione potrà essere disposta esclusivamente previo rilascio, da parte del beneficiario medesimo, di idonea garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'ammontare complessivo dell'agevolazione riconosciuta da mantenere per l'intera durata del progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni del Bando, nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62 e del Decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026, Allegato 2, la Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca, provvede all'incentivazione delle iniziative dei ricercatori attraverso la gestione tecnica e scientifica della procedura di valutazione, ivi comprese le attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, nonché la verifica amministrativo-contabile e la valutazione dell'impatto dei progetti. Nella competenza della Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca rientra, altresì, la responsabilità degli esiti della procedura valutativa e della relativa graduatoria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m), del D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, e del Decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026, Allegato 2, la Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica è titolare delle competenze afferenti alla promozione, programmazione e incentivazione della ricerca nelle imprese e nei soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle procedure riguardanti le misure volte al sostegno, all'attuazione e al monitoraggio di interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) incluso il coordinamento e il supporto al funzionamento e allo sviluppo degli organismi di ricerca costituiti in attuazione dei medesimi interventi;

CONSIDERATO, pertanto, che la responsabilità in ordine agli esiti della procedura e alla formazione e approvazione della relativa graduatoria fa capo alla Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca, in quanto struttura competente ai sensi del Bando;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emanazione della presente graduatoria all'esito delle attività di valutazione di competenza della Direzione generale della valutazione e della sicurezza della ricerca e nel rispetto delle modalità e dei termini definiti dal bando emanato dalla Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica con decreto direttoriale n. 3121 del 29 aprile 2026, restando distinti i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità

DECRETANO

Articolo 1

Approvazione della graduatoria

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per il Bando SYNERGY GRANT 2026 di cui al decreto direttoriale 29 aprile 2026 n. 3121 *“AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, INNOVATIVA E DI FRONTIERA FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE AD ALTA COMPLESSITÀ SCIENTIFICA BASATE SU MODELLI AVANZATI DI COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE (BANDO SYNERGY GRANT 2026)*, è approvata, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, la graduatoria finale delle proposte progettuali, come individuate nell' *“Allegato A – Graduatoria Finale”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Progetti finanziati

1. Tenuto conto della graduatoria finale di cui al precedente articolo 1, e nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Bando, sono individuati quali finanziabili le proposte progettuali riportate nell' *“Allegato B - Progetti finanziati - piano dei costi e delle agevolazioni”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Per i soggetti beneficiari la cui valutazione di cui all' articolo 10 del Bando, non abbia confermato adeguati requisiti di solidità economico-finanziaria, l'erogazione dell'agevolazione potrà essere disposta esclusivamente previo rilascio, da parte del beneficiario medesimo, di idonea garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'ammontare complessivo dell'agevolazione riconosciuta da mantenere per l'intera durata del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 3

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I Soggetti proponenti individuati quali finanziati, ai sensi dei precedenti articoli e come riportati nell' ***"Allegato B - Progetti finanziati - piano dei costi e delle agevolazioni"***, entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmettono, in caso di rinuncia al contributo riconosciuto, specifica comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata:

- a. alla *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca* all'indirizzo mail dedicato alla procedura dgval-synergy@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto "BANDO SYNERGY GRANT 2026 - Rinuncia, Codice Progetto....." nonché all'indirizzo PEC dgvalric@pec.mur.gov.it;
- b. alla *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* all'indirizzo PEO: fabrizio.cobis@mur.gov.it, e all'indirizzo PEC: dgprogric@pec.mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto "BANDO SYNERGY GRANT 2026 - Rinuncia, Codice Progetto.....".

2. L'eventuale rinuncia da parte del Soggetto proponente pervenuta all'Amministrazione oltre il termine indicato, successivamente all'adozione del decreto di ammissione a finanziamento da parte della Direzione generale competente e all'erogazione del contributo riconosciuto, determina la revoca del contributo concesso e la restituzione integrale delle somme erogate.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle previsioni del Bando, delle *"Linee guida di rendicontazione delle spese"* e delle *"Linee guida di comunicazione e formazione"*.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. L'importo complessivo di **€ 48.000.000,00** relativo al finanziamento dei progetti di cui all' ***"Allegato B - Progetti finanziati - piano dei costi e delle agevolazioni"*** è posto a valere sul capitolo 7845 piano gestionale n. 1.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Bando, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, 25 e dall'articolo 27.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero sezione “ATTI e NORMATIVA”.
2. La pubblicazione del presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero ricorso straordinario, entro il termine di centoventi giorni dalla medesima data, ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA
VALUTAZIONE E LA SICUREZZA DELLA
RICERCA
(Dott. Vincenzo Di Felice)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE
DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(Dott.ssa Melissa VALENTINO)



Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Firmato digitalmente da
VALENTINO MELISSA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA